

Rassegna stampa del 5/2/2019

- » Contro il rumore vale il diritto alla salute
- » I tecnici Arpa seguono il principio di accettabilità
- » Condominio «colpevole» se ostacola i lavori
- » Invio online degli scontrini, appello per la moratoria sulle sanzioni
- » Documento commerciale con il codice del cliente
- » Deleghe a 360 gradi in nome della semplificazione
- » Enti, niente vincoli già dal preventivo

Contro il rumore vale il diritto alla salute

LA NUOVA NORMA

La legge 145/2018 ha precisato i criteri per definire l'«accettabilità»

I giudici dovranno applicare comunque il criterio della «normale tollerabilità»

Giorgio Campolongo
Angelo Converso
Santo Durelli

L'articolo 1, comma 746 della legge 145/2018 ha introdotto il comma 1 bis all'articolo 6 ter della legge 13/2009, disponendo che «1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 447/95, e alle relative norme di attuazione».

Spiega il Dossier parlamentare del 23 dicembre 2018, a pagina 425: «Il comma, introdotto al Senato, stabilisce che ai fini dell'attuazione della disposizione relativa alla normale tollerabilità delle immissioni acustiche si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla L. 447/1995, recante la legge quadro sull'inquinamento acustico, e alle relative norme di attuazione».

Il passo ha dato il "la" a un'informazione per la quale ormai normale tollerabilità e accettabilità sono nozioni equivalenti: anzi, la seconda ha assorbito la prima. Ma l'informazione è errata, perché – seppure la norma possa non essere incostituzionale, del che vi è ragione assai seria di dubbio – in ogni caso in nulla muta la situazione giuridica dell'immissione intollerabile. Significa soltanto che, in caso di superamento dei limiti di accettabilità, l'immissione è automaticamen-

te intollerabile, in applicazione dell'articolo 844 del Codice civile, in nulla modificato.

Tale risultato, però, era già stato affermato dal diritto sin dal 2006 (Cassazione, sentenza 1418/2006) ed è principio costantemente applicato negli ultimi 12 anni.

Se fosse vero che i criteri per valutare la normale tollerabilità di una immissione fossero gli stessi che per misurarne la accettabilità, significherebbe che la novità normativa avrebbe inferto un grave colpo alla tutela delle persone, in particolare al diritto alla salute, che invece il sistema costituito dall'articolo 844 del Codice civile ha sempre garantito. Vediamo il perché. Il rumore disturba nel momento in cui lo si percepisce, e più è forte, maggiore è il disturbo.

Il sistema di cui all'articolo 844 del Codice civile, che ha come obiettivo la tutela del singolo individuo che si lamenta di una specifica immissione, adotta per la misurazione il criterio comparativo. Si mette a confronto il rumore minimo di fondo del luogo con l'immissione considerandone i picchi più alti. In linea generale, si considera intollerabile l'immissione che supera di 3 dB il rumore di fondo, ferma però la discrezionalità del giudice di assumere limiti diversi tenendo conto delle condizioni dei luoghi e le esigenze della produzione. Il sistema pubblicistico, invece, avendo come principale finalità la tutela dell'ambiente esteso, adotta come criteri di misurazione i livelli equivalenti ossia opera la media delle immissioni con i silenzi o le fasi di minore rumorosità. Però l'orecchio umano

non percepisce il rumore nei suoi valori medi ma in quelli istantanei. Ne consegue che per valutare il disturbo da immissione, il criterio amministrativo - imperniato sul criterio differenziale in base all'articolo 4 del Dpcm del 14 novembre 1997 - è inadeguato, non consentendo al giudice di valutare il reale concreto disturbo percepito.

La Cassazione ha fornito all'articolo 6-ter della legge 13/2009 una interpretazione costituzionalmente orientata, secondo cui la norma non preclude l'applicazione del canone della normale tollerabilità e del criterio comparativo, poiché solo questo è idoneo a tutelare il diritto alla salute. Questa interpretazione va mantenuta e nella valutazione della normale tollerabilità di una immissione non si deve utilizzare il criterio di misurazione amministrativo come invece sembra voler disporre il comma 1 bis dell'articolo 6-ter delle legge 13/2009.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ALTRA LETTURA

I tecnici Arpa seguono il principio di accettabilità

In ogni caso le novità non riguardano il contenzioso tra privati

Ezio Rendina

La legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 746, della legge 145/2018) integra l'articolo 6-ter del Dl 207/2008 (convertito in legge 13/2009) con il comma 1-bis, allo scopo di renderlo inequivocabilmente chiaro:

«Comma 1: Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del Codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.

Comma 1-bis: Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione».

Si sono letti molti commenti sulle ripercussioni pratiche dovute a questa integrazione che, a parere dello scrivente, vanno forse ridimensionate. Infatti, poco cambia rispetto prima: la legge 447/1995 e le sue norme di attuazione (in particolare il Dpcm del 14 novembre 1997) già costituivano (e costituiscono ancora) il quadro delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano le sorgenti di rumore. Ciò

nonostante rimaneva e resta sempre in capo al giudice la discrezionalità di avvalersi dei metodi di valutazione adottati prima che si instaurasse l'attuale quadro legislativo (ossia prima dell'entrata in vigore del Dpcm del 1° marzo 1991 e successive norme quali la legge 447/1995), oppure attenersi al quadro legislativo.

Ma esaminiamo con ordine la sequenza storica delle leggi che hanno definito il disturbo da rumore. In primis si ha il Dpcm del 1° marzo 1991 (ancora in vigore) che ha stabilito come il criterio di valutazione del disturbo da rumore sia «Il criterio dell'accettabilità». Tale criterio è stato confermato dalla successiva legge 447/95 e in particolare dal suo decreto attuativo Dpcm del 14 novembre 1997. Nonostante la chiarezza della legge i giudici hanno in molti casi preferito continuare ad applicare la metodica di valutazione che si era instaurata prima che si definisse il quadro legislativo in materia di inquinamento acustico. A questo

punto il legislatore, a maggior chiarezza, ha emanato il Dl 207/2008 e poi la legge 145/2018 nelle quali si precisa quale debba essere la metodica di valutazione del disturbo da rumore: il «criterio dell'accettabilità». Quindi questo è il terzo tentativo del legislatore di fare chiarezza dopo la prima legge del 1991.

L'interpretazione legislativa è apparsa chiara, sin dall'entrata in vigore il Dpcm del 1° marzo 1991, alle Agenzie regionali per l'ambiente (Arpa), che fanno consulenze per i Comuni, e a buona parte dei tecnici del settore, confidando la scelta del criterio della "normale tollerabilità" ai contenziosi tra i privati.

Quindi non pare del tutto corretto sostenere che ora i limiti siano cambiati perché è dal 1991 che buona parte dei tecnici e delle Arpa si sono uniformati al disposto legislativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Condominio «colpevole» se ostacola i lavori

INFILTRAZIONI

Il proprietario
del terrazzo non era
riuscito a intervenire

Luana Tagliolini

Impedire la corretta manutenzione della terrazza con “condotte oppostive” esime il detentore dalla responsabilità del custode.

Il principio è stato applicato di recente dalla Corte di cassazione nell'ordinanza 1188/2019, con la quale ha accolto il ricorso di un condòmino condannato, in entrambi i gradi di giudizio, a risarcire i danni cagionati dalle infiltrazioni provenienti dalla propria terrazza a livello all'appartamento sottostante.

Di tali danni, per i giudici di merito, rispondono tutti i condòmini tenuti alla manutenzione (il proprietario della terrazza a livello in quanto custode in base all'articolo 2051 del Codice civile e il condominio in forza degli obblighi di conservazione delle parti comuni) secondo le proporzioni stabilite dall'articolo 1126 del Codice civile (un terzo della spesa a carico del proprietario, i due terzi a carico dei condòmini sottostanti) salvo la rigorosa prova contraria. Per esimersi dalla responsa-

bilità da custodia, incombe sul custode del bene la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, della forza maggiore e del fatto del terzo che, nella fattispecie, è consistita nell'opposizione colpevole del condominio alla diligente attività di manutenzione.

La Corte di cassazione ha quindi confermato quanto sostenuto dal condòmino e ha dichiarato nulla la sentenza e ha accolto il ricorso con rinvio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Invio online degli scontrini, appello per la moratoria sulle sanzioni

ADEMPIMENTI

Pressing degli operatori per avere più tempo
Gdo già partita il 1° gennaio

Atteso il provvedimento per il credito d'imposta destinato ai registratori

Giuseppe Latour
Giovanni Parente

Un'altra moratoria, dopo quella sulle sanzioni per la fatturazione elettronica. A chiederla a gran voce sono gli operatori. Mentre l'e-fattura, con le sue difficoltà applicative, occupa tutta l'attenzione delle partite Iva italiane, c'è un altro adempimento che si avvicina. È l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, pensato per monitorare le transazioni di tutti gli esercizi commerciali che operano solo verso consumatori finali, quindi senza fattura: supermercati, bar, negozi di ogni tipo.

Il calendario – delineato dal decreto fiscale (Dl 119/2018) – prevede a partire da gennaio 2020 la memorizzazione elettronica e la trasmissione alle Entrate dei dati dei corrispettivi per chi effettua operazioni nel settore del commercio al minuto e di attività assimilate: sono 1,7 milioni di esercizi. Da luglio 2019 l'adempimento, già oggi attivo per distributori automatici e cessioni di benzina e gasolio, sarà anticipato per i soggetti con volume d'affari superiore a 400mila euro: sono 261mila.

Un discorso a parte va fatto per la Gdo, che ha scelto di anticipare i tempi, come spiegano da Federdistribuzione: «Le aziende della grande distribuzione hanno investito

nella riorganizzazione dei propri strumenti informatici, gestionali e amministrativi e hanno optato per la nuova trasmissione telematica dal primo gennaio 2019: una partenza che non si è rivelata particolarmente traumatica anche se vi sono ancora degli aspetti operativi e tecnici da sistemare».

Detto questo, le associazioni di categoria del commercio si stanno muovendo per preparare il sistema, considerando che, come precisa Marino Gabellini, responsabile dell'ufficio tributario di Confesercenti, «questa novità è stata auspicata da parte nostra perché finalmente toglie valenza fiscale agli scontrini. Una serie di controlli invasivi, così, verranno meno».

I NUMERI

1,7 milioni

A regime

Il nuovo obbligo di trasmissione online dei corrispettivi, secondo la relazione tecnica al Dl fiscale, dovrebbe riguardare a regime (ossia dal 2020) 1,7 milioni di operatori. Mentre dal 1° luglio prossimo dovranno "anticipare" l'invio circa 261mila tra negozianti ed esercenti con volume d'affari oltre 400mila euro

250 euro

Contributo per l'acquisto

Il credito d'imposta può essere al massimo di 250 euro per l'acquisto e di 50 euro per l'aggiornamento dei registratori per l'invio online dei corrispettivi

Capitolo costi. Dice Andrea Trevisani, direttore politiche fiscali di Confartigianato: «La spesa necessaria è molto variabile. Chi è già dotato di un registratore di cassa, magari dovrà solo adeguarlo. Mentre chi parte da zero e finora usava il bollettario dovrà attrezzarsi con spese più rilevanti». A disposizione c'è un credito di imposta del 50% fino a 250 euro in caso di nuovo acquisto che, però, «non risolve il problema». A stretto giro è atteso il provvedimento attuativo delle Entrate.

Dal canto loro, le imprese produttrici, importatrici e distributrici di misuratori fiscali e registratori telematici rappresentate da Comufficio si dicono pronte. «Stiamo sollecitando il mercato anche attraverso le associazioni di categoria per andare rapidamente verso l'avvio», sottolinea il presidente, Marco Schianchi.

Costi a parte, a preoccupare sono però soprattutto le sanzioni, pari al 150% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La richiesta è di una moratoria iniziale. Anche perché, in caso di recidiva, si può arrivare addirittura alla sospensione della licenza. Come racconta il responsabile fiscale di Confcommercio, Vincenzo De Luca: «Per abituare tutti a questi cambiamenti, non vanno applicate sanzioni a chi, anche se supera la mezzanotte, si attiva comunque entro un lasso di tempo che consenta la liquidazione dell'imposta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CERTIFICAZIONE

Documento commerciale con il codice del cliente

Le Entrate a Telefisco: solo la fattura avrà valore fiscale

**Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce**

Certificazione delle operazioni fiscalmente rilevanti solamente con il rilascio di fatture elettroniche: sono quindi destinate inevitabilmente a scomparire tutte le altre tipologie di documentazione ad oggi conosciute ed utilizzate, quali scontrini e ricevute fiscali. Nel corso della manifestazione Telefisco tenutasi il 31 gennaio 2019, l'agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito circa l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, si è soffermata più precisamente sulle ricevute fiscali. In particolare, un'impresa di servizi ha chiesto conferma della possibilità di continuare a emettere ricevute fiscali a partire dal 1° luglio 2019, data dalla quale decorrerà l'obbligo di invio dei corrispettivi per contribuenti con volume d'affari oltre i 400 mila euro. La trasmissione telematica dei corrispettivi opererà invece dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti che certificano le vendite anche con il rilascio di documenti diversi dalle fatture.

La posizione espressa dalle Entrate sul punto è stata netta: se non è infatti prevista un'espressa esenzione dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi per i servizi forniti, con le decorrenze indicate e fatta salva l'emissione di fattura a richiesta del cliente, per i contribuenti sarà obbligatorio l'invio dei dati dei corrispettivi e, comunque, non saranno più possibili

forme di documentazione diverse dalla fatturazione elettronica. Ciò significa che con l'avvio dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, la documentazione dell'operazione potrà farsi solamente con emissione di fattura elettronica, utilizzando il formato strutturato xml e veicolando la stessa attraverso il Sistema di interscambio, oppure con rilascio di documenti commerciali. L'obbligo di memorizzazione e trasmissione giornaliera dei corrispettivi, introdotto dall'articolo 17 del decreto legge 119/2018, persegue l'obiettivo di semplificare e armonizzare i documenti di certificazione costituendo inoltre, grazie al formato elettronico dei dati trasmessi, il presupposto per fare acquisire all'Agenzia, tempestivamente e in modalità sicura, i dati di tali certificazioni, i quali verranno utilizzati non solo a fini accertativi ma anche per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate Iva e dei redditi e nella liquidazione delle imposte. Gli esercenti dovranno a tal fine rilasciare ai clienti, salvo la richiesta di fattura elettronica, i documenti commerciali emessi a mezzo di registratori ovvero di server telematici e conformi ai requisiti del decreto ministeriale del 7 dicembre 2016. Il documento commerciale, emesso in forma cartacea oppure, previo accordo con il destinatario, in forma elettronica garantendone autenticità e integrità, oltre ad avere valenza commerciale in quanto costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia, può assumere anche un valore fiscale per l'esercizio della deduzione delle spese sostenute, della detrazione degli oneri, valendo infine anche come documento equipollente ai fini dell'emissione di fatture differite. Per

avere valenza fiscale, il documento commerciale deve essere richiesto non oltre il momento di effettuazione dell'operazione e contenere anche il codice fiscale o il numero di partita Iva dell'acquirente.

Questa situazione impone già da subito una scelta da parte di coloro che attualmente utilizzano per la certificazione dei corrispettivi l'utilizzo della ricevuta fiscale. In effetti, questi operatori sono costretti a scegliere o di dotarsi di un registratore telematico (con tutte le rigidità che comporta) ovvero decidere di certificare tutte le operazioni con fattura elettronica. La decisione va presa subito per avere il tempo di modificare le abitudini e le procedure, nonché per acquisire le macchine che in presenza di una forte richiesta potrebbero non essere immediatamente disponibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Palazzo Chigi ha trasmesso ai ministeri il testo del ddl semplificazioni approvato a dicembre

Il governo vuole deleghe su tutto

Su energia, trasporti, appalti, lavoro, nuovo codice civile

DI FRANCESCO CERISANO

Deleghe a 360 gradi in nome della semplificazione. Dalla concorrenza, al commercio, dalle comunicazioni all'energia, dall'agricoltura all'edilizia, dai beni culturali allo spettacolo, dal turismo agli appalti, dalla riforma del codice civile a quella del codice della strada, fino al riordino della giustizia amministrativa e tributaria, non ci sarà settore della legislazione a non essere coinvolto dal disegno di legge delega omnibus approvato, salvo intese, dal consiglio dei ministri lo scorso 12 dicembre e ora diramato dal dipartimento affari giuridici e legislativi di palazzo Chigi ai vari dicasteri.

Per «migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa, garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese», il governo chiederà al parlamento la delega a intervenire su ben 19 materie, molte delle quali di legislazione concorrente e quindi condivise tra Stato e regioni.

I decreti legislativi di attuazione delle deleghe dovranno essere adottati entro due anni su proposta del presidente del consiglio, del ministro per la pubblica amministrazione e dei ministri competenti per materia, di concerto col Mef. Sui testi dovranno esprimersi, entro 45 giorni dalla ricezione dei provvedimenti, la Conferenza unificata e il Consiglio di stato, nonché la commissione parlamentare per la semplificazione e le commissioni parlamentari competenti. Decorsi invano

45 giorni, i dlgs potranno comunque essere adottati dal governo. Non solo. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge verrà istituita la Commissione permanente per l'attuazione delle misure di semplificazione. Presieduta da un magistrato che «svolge funzioni di livello non inferiore a presidente di sezione nelle giurisdizioni superiori e composta da non oltre dieci componenti scelti tra magistrati delle giurisdizioni superiori, avvocati dello Stato, professori ordinari di materie giuridiche, pubblici dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente di prima fascia, avvocati con almeno venti anni di esercizio professionale ed esperti di chiara fama internazionale nella materia», la task force vigilerà sulla conformità alla legge degli adempimenti e degli oneri regolatori richiesti a cittadini e imprese.

Il funzionamento della Commissione sarà monitorato dall'Unità per la semplificazione, un organismo di supporto al ministro della Funzione pubblica Giulia Bongiorno nella definizione e nell'attuazione delle politiche di semplificazione amministrativa.

Sviluppo economico. Le deleghe in materia di sviluppo economico sono venti in tutto e hanno un'ampiezza tale, al pari di quelle su energia e fonti rinnovabili, da lasciare ipotizzare già più di un dubbio di costituzionalità.

«Si tratta di deleghe sostanzialmente in bianco perché è vero che si delineano i confini delle materie oggetto di delega, come previsto dall'art.76 della Costituzione, ma con criteri direttivi alquanto generici perché in poche righe si prospettano interventi radicali su materie molto ampie quali lo sviluppo economico, i beni culturali, la riforma del codice civile o dei contratti pubblici», ha osservato **Giulio Enea Vigevani**, docente di diritto costituzionale all'Università Bicocca di Milano.

«Con la bozza di ddl su cui il governo sta lavorando, il parlamento consegnerebbe di fatto le chiavi della legislazione all'esecutivo». E' quanto accadrebbe per esempio in settori strategici come il commercio, la lotta alla contraffazione, le liberalizzazioni, la concorrenza, la pubblicità, le comunicazioni, le camere di commercio, la tutela del made in Italy, la formazione professionale, le società cooperative. Passando al settore dell'energia, l'esecutivo intende chiedere la delega su politica e strategia energetica nazionale, energia elettrica, produzione e trasporto del gas, energie rinnovabili, risparmio energetico, liberalizzazioni in materia di gas e energia, prezzi e tariffe dei prodotti energetici.

Contratti pubblici.

L'adozione di un nuovo codice appalti sostitutivo del dlgs n.50/2016 rientra espressamente tra gli obiettivi della delega in materia di contratti pubblici. Il nuovo codice dovrà «restituire alle disposizioni semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli proporzioni dimensionali quanto al numero degli articoli, privilegiando, ove possibile, una disciplina per principi e indicando nella rubrica di ciascun articolo il corrispondente articolo delle direttive europee cui è data attuazione». Tra gli obiettivi della delega anche la previsione di procedure differenziate per i contratti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie Ue e il riconoscimento di maggiore «discrezionalità e responsabilità» alle stazioni appaltanti, «anche nell'ottica di assicurare maggiore flessibilità nell'utilizzo delle procedure di scelta del contraente».

Lavoro. In materia di lavoro il governo punta ad agevolare l'apprendistato, semplificando gli adempimenti in capo al datore di lavoro relativi agli obblighi di formazione. Tra gli obiettivi anche «razionalizzare le funzioni e i compiti amministrativi in materia di servizi per l'impiego e politiche del lavoro» nel rispetto del riparto di competenze tra stato e regioni.

Codice civile. La delega più ampia è sicuramente quella per la revisione e l'integrazione del codice civile. Il governo punta a coordinare la disciplina delle associazioni e delle fondazioni (ad esclusione di quelle bancarie) con la recente riforma del Terzo settore. Tra gli obiettivi dell'esecutivo anche consentire la stipulazione di accordi (tra nubendi, coniugi o gli uniti civilmente) in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, volti a regolare i rapporti personali e patrimoniali e i criteri per l'educazione dei figli. E ancora, in materia successoria, il governo vuole trasformare la quota riservata agli eredi legittimari dagli articoli 536 e seguenti del codice civile in una quota (del valore del patrimonio ereditario al tempo dell'apertura della successione) garantita da privilegio speciale sugli immobili che ne fanno parte o da privilegio generale sui beni mobili costituenti l'asse ereditario. Infine, in materia contrattuale si prevede una stretta sulla mancata comunicazione della controparte di informazioni di rilievo determinanti per il consenso. E verranno disciplinati i casi in cui pratiche negoziali ingannevoli, aggressive o comunque scorrette determinano l'invalidità del contratto concluso.

Enti, niente vincoli già dal preventivo

Enti locali affrancati dai vincoli di finanza pubblica già in sede di preventivo. E' questa la principale novità evidenziata nello schema aggiornato di relazione dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021 resa disponibile dal Consiglio nazionale dei commercialisti sul proprio sito. Il documento, redatto in collaborazione con l'Associazione nazionale certificatori e revisori enti locali (Ancrel), è stato adeguato per tenere conto delle modifiche introdotte dalla manovra (legge n.145/2018). Fra queste, la più rilevante è quella prevista dai commi da 819 a 826, che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, città metropolitane, province e comuni potranno utilizzare in modo pieno sia il fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Pertanto, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (dlgs 118/2011) e dal Tuel, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno «in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo», desunto «dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto», allegato 10 al dlgs. 118/2011 (comma 821). Il documento si sofferma anche sulla facoltà, pure introdotta dalla Manovra, di ridurre (dall'85% all'80%) l'accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità, pur senza prendere posizione sulla questione se essa possa essere esercitata già in sede di redazione del bilancio o solo (come sembra imporre il comma 1015 della legge 145) mediante una variazione successiva. Altro chiari-

mento importante riguarda la decorrenza delle semplificazioni contabili introdotte dal comma 905 per i comuni e le loro forme associative che approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e il rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo. In tali casi, vengono disapplicate le seguenti norme:

a) art. 5, commi 4 e 5, della l 67/1987 (obbligo di comunicare al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, al momento previsto per i soli comuni con più di 40.000 abitanti);

b) art. 2, comma 594, della l 244/2007 (obbligo di approvare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali);

c) art. 6, commi 12 e 14, del dl 78/2010 (contenimento delle spese di missione e per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi);

d) art. 12, comma 1-ter, del dl 98/2011 (limitazione all'acquisto di beni immobili);

e) art. 5, comma 2, del dl 95/2012 (contenimento delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi);

f) art. 24 del dl 66/2014 (limitazioni in materia di locazioni)

Al riguardo il Cndcec conferma che esso tali disposizioni si applicano anche per gli enti che hanno approvato il bilancio 2019-2021 entro il 31/12/2018, previa variazione del medesimo.

Matteo Barbero